

**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 40 DEL 28/10/2020
DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)**

**Oggetto: PARERE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2021/2023 – PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNO 2021**

Oggi 28 ottobre 2020 alle ore 09.00 il Revisore dei Conti del Comune di Serramazzone (MO), Dott. Massimo Giorgi, presso il proprio studio sito in Parma, ha proceduto all'esame della proposta di deliberazione della Giunta Comunale nr. 128 del 19/10/2020 ad oggetto: " Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 - Programmazione fabbisogno di personale anno 2021."

Il Revisore dei Conti:

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale in oggetto, redige il seguente verbale:

Premesse normative:

- l'art. 39, comma 1, della L.449/1997 prevede che le Amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- che la legge 488 del 28 dicembre 2001, in particolare l'art. 19, comma 8, relativamente alla programmazione del fabbisogno del personale , stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. Analisi della documentazione
Dato atto che le disposizioni dell'art. 39 , della Legge 449/1997, sono riprese dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, che al comma 1, tra l'altro recita" Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale , comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale....."
- il nuovo art. 6 del d.lgs. 165/2001 "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" in vigore dal 22 giugno 2017, a seguito della modifica intervenuta con d.lgs. 75 del 25/5/2017, che, sinteticamente, dispone che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001;

Visti altresì:

l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019 il quale prevede che:

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le

relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,)) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

CONSIDERATO che, per l'attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;

VISTA la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art.33, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 in materia di assunzioni da parte dei Comuni emanata in data 08/06/2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/09/2020;

PRESO ATTO CHE:

- con il D.M. sopra richiamato sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020;
- per il Comune di Serramazzoni i valori soglia in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.P.C.M. 17/03/2020; tabelle 1 e 3:

POPOLAZIONE (al 31/12/2019)	8.528
FASCIA (5000 – 9.999)	F
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	26.90%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	30,90%

DATO ATTO CHE, in base quanto specificato dal D.M. 17 marzo 2020, per determinare le capacità assunzionali dell'ente occorre calcolare il rapporto tra spese di personale sulla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati;

CONSIDERATO CHE la circolare esplicativa, al punto 1.2 *Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spese/entrate*, in riferimento al suddetto D.M. chiarisce che

"l'articolo 2 contiene la definizione delle voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione.

Per "entrate correnti" si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel

bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

VISTI I prospetti predisposti dalla dott.ssa Cristina Montanari dalla quale risulta che il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta essere pari al **25,61%**, come evidenziato nel prospetto di calcolo allegato agli atti del Revisore; da tale calcolo, si evince che per il comune di Serramazzone il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta essere al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, prevista come valore massimo del 26,90%, pertanto l'Ente può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fino al raggiungimento del valore soglia

DATO ATTO CHE lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè lo spazio fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è calcolato nel modo seguente:

€ 7.254.763,69	x	26,90%	€ 1.951.531,43
€ 1.951.531,43	-	€ 1.857.928,22	€ 93.603,21

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM;

LIMITI IN MERITO ALLA SPESA ANNUA PER LAVORO FLESSIBILE

- ai sensi dell'art. 9 comma 28 del d.l. 31.5.2010 n. 78 per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, la spesa annua per lavoro flessibile non può eccedere la spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. L'ultimo periodo della citata disposizione prevede inoltre "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009". Dopo l'ottavo periodo è stato, altresì, inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell' articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Per il comune di Serramazzone il limite di spesa per lavoro flessibile ai sensi della citata disciplina, essendo che nell'anno 2009 non sono state sostenute spese per assunzioni a tempo determinato/collaborazioni coordinate e continuative, è il seguente (media triennio 2007-2009):

€ 33.601,40 (escluse assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, c.1 D.Lgs.267/00)

DATO ATTO della seguente capacità assunzionale per il Comune di Serramazzone (Ente appartenente alla fascia demografica 5.000 –9.999 abitanti):

1) anno 2020

- rapporto tra spesa personale ed entrate correnti pari al 25,61% (rendiconto 2019)
- spazi assunzionali utilizzabili fino al raggiungimento del valore soglia (26,90%): € 93.603,21
- spazi assunzionali utilizzati 2020: € 90.520,00 (spesa al netto dell'Irap corrispondente a n. 3 assunzioni)

2) per l'anno 2021

- rapporto tra spesa personale ed entrate correnti pari al 25,61% (rendiconto 2019)

- spazi assunzionali utilizzabili fino al raggiungimento del valore soglia (26,90%): € 93.603,21

- VISTA la programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021/2023, che prevede l'assunzione a tempo indeterminato per l'anno 2021, a seguito **della cessazione dal servizio di n. 1** figura al p.p. di "Funzionario Amministrativo" cat. D presso il Servizio Affari Generali;
- ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2021
Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Funzionario Amministrativo/Contabile Cat D, da assegnare al Servizio Affari Generali, mediante accesso dall'esterno; spesa necessaria (al netto dell'IRAP): € 32.000,00
- VISTA la programmazione rapporti di lavoro flessibile anno 2021, che prevede per l'anno 2021 l'eventuale attivazione di rapporti di lavoro flessibile (**assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C e/o attivazione di tirocini di formazione**) che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, **per la spesa massima di € 33.601,40;**

PRESO ATTO INOLTRE CHE le assunzioni previste non determineranno un aumento a regime di spesa di personale **trattandosi di sostituzioni di personale a tempo indeterminato che è cessato** dal servizio a vario titolo;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 27.02.2020 con cui si provvede alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ed alla revisione della dotazione organica;

Conclusione:

verificato che, in relazione ai vari limiti alle assunzioni sopradescritti:

- il Comune di Serramazzoni non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- viene rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale, previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 – Legge di stabilità 2007 e ss.mm. e ii.;
- il Comune di Serramazzoni ha rispettato i termini stabiliti dall'art. 9, comma 1- quinquies del DL 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- il Comune di Serramazzoni ha conseguito il pareggio di bilancio come da Rendiconto anno 2019, previsto dall'art. 1, comma 723, della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha sostituito il patto di stabilità;
- con deliberazione di G.C. n. 48 del 19/04/2018 è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2018-2020;

- il Comune di Serramazzoni è in regola rispetto alla copertura della quota d'obbligo delle categorie protette di cui alla Legge n.68/1999;

Visto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di ulteriori successive integrazioni e/o modificazioni qualora intervengano nuove cessazioni di personale e/o diverse esigenze in ordine di fabbisogno

Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/2000, del Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Cristina Montanari
Il Revisore

tenuto conto di quanto sopra illustrato e considerato,

esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 19 c. 8 della Legge 448/2001

alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:
"Programmazione triennale dei fabbisogni di personale triennio 2021-2023 –
programmazione dei fabbisogni di personale anno 2021" ricordando che il rispetto di tutti i
vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti, dovranno essere ulteriormente
verificati prima di procedere alle previste assunzioni.

Parma, lì 28 ottobre 2020

Dott. Massimo Giorgi

